

Appalti, in caso di fusione solo manager specchiati

Palazzo Spada chiude l'operazione «appalti puliti», almeno per ora. L'adunanza plenaria torna sui requisiti di moralità necessari agli amministratori di società che partecipano a bandi pubblici chiarendo che, in caso di fusione o incorporazione societaria, chi prende parte alla gara deve garantire anche per i manager e per i supertecnici che si sono avvicendati al vertice dall'azienda anche nei tre anni precedenti oppure dimostrare la soluzione di continuità con la gestione precedente. È quanto emerge con la sentenza 21/2012, pubblicata dal massimo organo del Consiglio di stato che fa giustizia anche delle oscillazioni della giurisprudenza: vista l'incertezza creatasi prima delle pronunce dell'Adunanza plenaria, l'esclusione in epoca anteriore scatta solo se prevista ad hoc dal bando, diversamente si dovrà provare che gli amministratori hanno pregiudizi penali (in precedenza si è occupata della questione la sentenza 10/2012).

Concorrente smentito

Il codice degli appalti parla chiaro: non può svolgere lavori pubblici chi ha riportato condanne per reati gravi contro lo stato o l'Unione europea, dalla frode alla corruzione, dalla partecipazione a un'organizzazione criminale. E il divieto riguarda i vertici societari, variamente determinati a seconda del tipo di compagine. A ritoccare il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del dlgs 163/06 è stato il dl 70/2011, ma ora l'Adunanza plenaria chiarisce che, prima e dopo l'entrata in vigore della novella, deve ritenersi sempre necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, pena l'esclusione dall'appalto: la garanzia di moralità deve essere riferita anche agli amministratori delle società che partecipano a un procedimento di incorporazione o di fusione entro il triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. L'obiettivo è evitare che nelle scatole cinesi societarie si nascondano operatori economici che hanno già avuto problemi con la giustizia. Palazzo Spada, tuttavia, accoglie il ricorso dell'azienda che il concorrente tentava di bloccare (peraltro nell'appalto per il servizio di vigilanza relativo a un ufficio giudiziario). E nel farlo i giudici indicano il criterio valido per gli appalti passati, quando la giurisprudenza era incerta: esclusione sì, ma solo se l'onere di documentazione era esplicitato dal bando, altrimenti bisogna provare che i manager sono pregiudicati.

Dario Ferrara

